

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo e BERLANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1965

Modifica della legge 13 giugno 1961, n. 526, in materia di agevolazioni tributarie nelle località economicamente depresse

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 luglio 1957, n. 635, che integra quella istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (10 agosto 1950, n. 646), accordava il beneficio della esenzione decennale da ogni tributo diretto alle imprese artigiane e alle piccole industrie che si fossero insediate nei territori non compresi tra quelli ove opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Tale legge, all'articolo 8, dispone testualmente che: « Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data d'inizio della loro attività, da ogni tributo diretto sul reddito.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre i 100 operai ».

Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, che, nell'unico articolo, dispone: « Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

Sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonchè quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della citata legge, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori la esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

Tale legge estende anzitutto l'agevolazione fiscale a determinate imprese le quali, in precedenza, ne erano rimaste escluse e cioè nuove imprese alberghiere ed imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, come teleferiche, funicolari, funivie, sciovie.

Essa legge inoltre amplia, anche se con riguardo ai soli territori montani, il concetto di piccola industria estendendo l'eso-

nero alle nuove imprese che impiegano non oltre 500 operai.

È stato ritenuto a proposito di tale aumento, che la legge in questione non costituisce una interpretazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, bensì ha carattere innovativo, di talchè « la sua efficacia decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e cioè dal 21 luglio 1961 » (circolare del Ministero delle finanze n. 50400 dell'8 febbraio 1962).

Anche di tale nuova legge si è cercato di dare una interpretazione estensiva: è stato così ritenuto che un'impresa già ammessa al beneficio dell'esenzione ai sensi dell'articolo 8 sopra richiamato, possa aumentare il numero degli operai fino al nuovo limite, senza che venga pregiudicato il diritto alla esenzione.

Per quanto riguarda invece le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 526 del 1961, e non ammesse al beneficio in base al citato articolo 8, in quanto non aventi i requisiti richiesti, esse non potranno usufruire della legge n. 526 la quale, appunto perchè ha carattere innovativo, non può essere applicata retroattivamente.

Tale situazione si presenta di sfavore per quelle imprese le quali impiegano oltre 100 operai ed hanno iniziato la loro attività anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 526.

È da notare come esse, in seguito all'insediamento di industrie che usufruiscono

dell'esenzione tributaria, si trovino a dover subire la concorrenza di altre aziende le quali, godendo dei benefici di cui alla legge n. 526, producono a costi minori.

Tale situazione è palesemente iniqua: essa viene a determinare un ingiusto detrimento nei confronti di chi ha creduto nello sviluppo delle zone montane ed ha creato, con sacrifici e rischio personali, posti di lavoro in zone depresse.

Occorre pertanto procedere ad una revisione legislativa la quale sani questo stato di cose facendo retroagire al 1957 (data di entrata in vigore della prima legge che creava una situazione di favore per la montagna) i benefici stabiliti con la legge n. 526 del 1961.

Si dà così la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali alle imprese che, sorte successivamente all'entrata in vigore della legge 29 luglio 1957, n. 635, non hanno potuto usufruire dei benefici dalla stessa previsti in quanto impiegavano oltre 100 operai e che, allo stato attuale, non possono usufruire neppure della legge n. 526.

Peraltro, onde evitare possibili controversie di carattere fiscale, pare opportuno stabilire che non si fa luogo alla ripetizione delle imposte già pagate.

Ci onoriamo pertanto di sottoporre alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 13 giugno 1961, n. 526, spiegano efficacia dalla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e si applicano anche ai rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.